

# Originale Ordinanza Sindacale

N. 000023 data 16/06/2026

Classifica 0009.0004

**Oggetto: Divieto temporaneo di vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, contenitori di vetro o plastica, nonchè divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% in occasione della manifestazione di pubblico spettacolo "Ricky Martin - San Park" presso l'area San Park in Viale dello Sport il 21 giugno 2026**

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE** domenica 21 giugno 2026 nell'area denominata "San Park", in Viale dello Sport, si terrà la manifestazione di pubblico spettacolo denominata "Ricky Martin – San Park";

### CONSIDERATO:

- **che** l'evento attirerà un rilevante afflusso di persone con una ovvia ricaduta positiva anche sulle strutture commerciali e di pubblico esercizio in sede fissa;
- **che** accanto, tuttavia, agli effetti positivi, la manifestazione in parola potrebbe recare taluni effetti indesiderati, connessi all'utilizzo di contenitori in vetro o lattine, che rischiano di diventare strumenti di offesa e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;
- **che** tali effetti indesiderati generano inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio di uso pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti e per i frequentatori della manifestazione;

**ATTESA** la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa e di garantire condizioni di sicurezza ai partecipanti all'evento, si ritiene necessario emanare un provvedimento a carattere temporaneo, prevedendo sull'area interessata dall'evento, meglio individuata in ALLEGATO 1:

- il divieto di vendita di bevande in contenitori–bottiglie in vetro, in lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità e l'ordine pubblico, da parte degli operatori presenti nella manifestazione e dei titolari e/o gestori degli esercizi pubblici e commerciali nonché di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- il divieto a chiunque, in qualsiasi forma – compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori automatici - di introdurre, detenere ed abbandonare all'interno dell'area interessata dall'evento, contenitori di bevande in vetro, in lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità e l'ordine pubblico;
- Il divieto di vendita e di consumo in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%;

## **RICHIAMATI:**

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli artt. 50 e 54 del DLgs 18/08/2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;
- il comma 2 dell'art. 34 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, il quale rimarca che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*;
- il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, il quale stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”*;
- la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41, in cui è prevista la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

**VISTO** l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 - comma 1 - lettera a/2 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 48/2017, il quale dispone che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.....”*;

**VISTA** la LEGGE 25 agosto 1991, n. 287 recante *“Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”*;

**VISTA** la LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 recante *“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”*;

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117, recante: *“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.”*, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, il quale al comma 2-quater dell'art. 6, in rubrica *“Nuove*

norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza”, recita: “*I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:*

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;*
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.”;*

**VISTA** la Legge Regionale 5 agosto 2021, n. 22 recante: “Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 27 ottobre 2022, n. 6, recante “Disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021”, il quale, al comma 9 dell’art. 8, in rubrica “Indirizzi per i Comuni”, recita:

*“Al fine di governare fenomeni che possono suscitare l'allarme sociale i Comuni possono introdurre discipline differenziate per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 84 L.R. 22/2021, possono essere introdotte limitazioni all'esercizio dell'attività purché dette limitazioni siano coesistenti:*

- a) siano collegate a particolari eventi o manifestazioni o siano valide solo in determinate fasce orarie;*
- b) riguardino gli esercizi di una determinata fascia del territorio;*
- c) siano giustificate da comprovati motivi imperativi di interesse generale ai sensi dell'art. 3 L.R. 22/2021.”;*

#### **DATO ATTO:**

- **che** ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, costituendo il presente provvedimento attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- **che** stante l’oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica gli operatori presenti nella Manifestazione nonché i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell’area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell’atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

#### **DATO ATTO altresì:**

- **che** dell'adozione del presente provvedimento sono stati preventivamente informati il Prefetto e il Questore di Ascoli Piceno;
- **che** con la presente Ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

**VISTO** l’art. 50, comma 7bis.1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per l’inosservanza delle Ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo;

**VISTA** la Legge n. 241/1990;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** gli esiti della riunione del 04.06.2026 della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo tenutasi presso la Prefettura di Ascoli Piceno nel corso della quale è emersa la necessità dell'adozione di una apposita ordinanza sindacale per vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° e l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine nell'area dell'evento;

## **ORDINA**

per i motivi espressi in premessa,

il giorno domenica 21 giugno 2026 negli orari autorizzati per lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo "*Ricky Martin – San Park*", e cioè a dire dalle ore 16:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, che si terrà nell'area denominata "*San Park*", in Viale dello Sport,

- 1. il divieto** di vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in contenitori–bottiglie in vetro, in lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità e l'ordine pubblico, da parte degli operatori presenti nella manifestazione e dei titolari e/o gestori degli esercizi pubblici e commerciali nonché a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande nell'area il cui perimetro è di seguito descritto:
  - a nord: Via San Pio X, Via P. M. Virgilio;
  - ad ovest: Via Liberazione – Via C. e L. Gabrielli;
  - a sud: Via G. Sgattoni, V.le dello Sport;
  - ad est: Via A. Volta, Via Stamira, Via C. Sforza, Via G. Sgambati;e meglio identificata nella allegata planimetria (ALLEGATO 1);
  
- 2. il divieto** a chiunque, in qualsiasi forma – compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori automatici - di introdurre, detenere ed abbandonare contenitori di bevande in vetro, in lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità e l'ordine pubblico, all'interno dell'area pubblica e ad uso pubblico identificata dalle vie o piazze di seguito indicate:
  - a nord: Via San Pio X, Via P. M. Virgilio;
  - ad ovest: Via Liberazione – Via C. e L. Gabrielli;
  - a sud: Via G. Sgattoni, V.le dello Sport;
  - ad est: Via A. Volta, Via Stamira, Via C. Sforza, Via G. Sgambati;e meglio identificata nella allegata planimetria (ALLEGATO 1);
  
- 3. il divieto** di vendita in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% all'interno dell'area il cui perimetro è di seguito descritto:
  - a nord: Via San Pio X, Via P. M. Virgilio;
  - ad ovest: Via Liberazione – Via C. e L. Gabrielli;
  - a sud: Via G. Sgattoni, V.le dello Sport;
  - ad est: Via A. Volta, Via Stamira, Via C. Sforza, Via G. Sgambati;e meglio identificata nella allegata planimetria (ALLEGATO 1);
  
- 4. il divieto** di consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% all'interno dell'area pubblica e ad uso pubblico il cui perimetro è di seguito descritto:
  - a nord: Via San Pio X, Via P. M. Virgilio;
  - ad ovest: Via Liberazione – Via C. e L. Gabrielli;
  - a sud: Via G. Sgattoni, V.le dello Sport;
  - ad est: Via A. Volta, Via Stamira, Via C. Sforza, Via G. Sgambati;e meglio identificata nella allegata planimetria (ALLEGATO 1);
  
- 5.** all'interno dell'area il cui perimetro è identificato nella planimetria in ALLEGATO 1:
  - A)** resta consentita la consumazione delle bevande, anche superalcoliche, all'interno dei pubblici esercizi e nelle relative aree esterne date in concessione, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle prescritte misure di sicurezza;
  - B)** è sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

## **DÀ ATTO**

delle disposizioni dell'art. 650 del Codice Penale, che recita: *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”*;

## **DISPONE ALTRESI' CHE**

- salvo quanto previsto dalle normative di settore e sempre che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, prevedendo, nei limiti edittali previsti, il pagamento in misura ridotta pari a € 300,00, così come determinato dalla Giunta Comunale con atto n. 122/2022 ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, da applicarsi secondo le procedure previste dalla medesima Legge 689/81;
- nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti ai punti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48;

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L. 121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, nonché alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco  
NICOLA MOZZONI<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

# Visto

Id.23  
data 16/06/2026

**Oggetto:Divieto temporaneo di vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, contenitori di vetro o plastica, nonchè divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% in occasione della manifestazione di pubblico spettacolo "Ricky Martin - San Park" presso l'area San Park in Viale dello Sport il 21 giugno 2026**

VISTO: IL DIRIGENTE  
COCCIA GIUSEPPE<sup>1</sup>.